



Sentenza. n. 124/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 5 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37397** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nata a XXX l'XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Vladimiro
Ladogana che ha indicato per le comunicazioni il seguente indirizzo PEC:
ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, all'udienza del 5 marzo 2024, l'avv. Ladogana per la convenuta e l'avv. Ilaria De
Leonardis, per l'INPS, che si sono riportati, ulteriormente specificandoli, ai rispettivi scritti
difensivi insistendo per le rassegnate conclusioni.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 23 giugno 2023, la ricorrente ha impugnato il provvedimento
di diniego dell'INPS del 12 ottobre 2022, chiedendo che le sia riconosciuto il suo diritto ad
ottenere la pensione privilegiata dalla data in cui è sorto, con contestuale riconoscimento

dei ratei arretrati ed interessi spettanti.

Dagli atti di causa emerge, in sintesi, che: (i) la ricorrente, in possesso della qualifica di “artificiere esplosivista”, in servizio dal 1981 nella Marina Militare, ha dal 13 marzo 1987 assunto il ruolo di “coadiutore”, per poi transitare nel 2017 in quello di “Assistente amministrativo”, sino al 31 dicembre 2020, data del congedo per dimissioni; (ii) ha presentato domanda di pensione privilegiata in data 12 febbraio 2021; (iii) l’INPS ha riscontrato negativamente, con la nota sopra indicata, l’avanzata istanza, basando il diniego sul rilievo dell’insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di legge, stante la permanenza del diritto alla pensione privilegiata in capo al solo personale militare, ai sensi delle modifiche normative introdotte dalla legge “....*Monti-Fornero*... ”.

In punto di diritto, parte ricorrente ritiene di rientrare nella deroga di cui al terzo capoverso dell’art. 6 del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011 (come convertito dalla legge n. 214 del 2011: c.d. legge Fornero), essendole stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla colonna e all’anca, sin dal 1998 e, quindi, prima dell’entrata in vigore della suindicata legge, come detto, abrogativa del diritto a pensione di privilegio al personale civile della pubblica amministrazione.

2.- L’INPS costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 26 gennaio 2024, ha dedotto l’infondatezza della domanda, in ragione dell’intervenuto collocamento a riposo della ricorrente in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 214/2011, essendo del tutto irrilevante, ai fini che interessano, la data dell’accertamento della dipendenza da fatti di servizio.

3.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

4.- Il ricorso non merita di essere accolto.

Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, non sussista alcun margine di dubbio circa l’inapplicabilità alla ricorrente della norma derogatoria recata dall’art. 6, ultimo periodo del decreto-legge n. 201 del 6/12/2011 (come convertito dalla legge n. 214 del 2011), valutandosi del tutto infondata la prospettazione attorea secondo cui il diritto alla pensione privilegiata spetterebbe in considerazione della pendenza, alla data di entrata in vigore della

citata legge Fornero, del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, indipendentemente dalla successiva data di cessazione.

4.1- Il su richiamato art. 6 dispone: “... sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data...”

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che l'abrogazione della pensione privilegiata per il personale civile (salvo le esclusioni espressamente ivi previste per alcune categorie di dipendenti), decorre dalla sua entrata in vigore (6 dicembre 2011), significando, pertanto, che a partire da tale data, viene meno il diritto ad accedere a tale tipo di trattamento pensionistico.

Va, infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art.64 DPR 1092/1973, il trattamento di privilegio era riconosciuto ai dipendenti civili in presenza della duplice condizione: (i) della cessazione dal servizio per una o più infermità; (ii) del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tali infermità, requisiti che permangono, all'evidenza, anche dopo l'abrogazione dell'istituto *de quo*, nei residuali casi di deroga di cui al suindicato art. 6, ultimo periodo.

In altri termini, la prevista deroga non si estende ai dipendenti cessati successivamente a tale data, in quanto la cessazione costruisce proprio uno degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Se si volesse seguire l'assunto di parte ricorrente che invoca l'imprescrittibilità del diritto alla pensione privilegiata si giungerebbe all'inammissibile conclusione che i dipendenti (come la ricorrente) che abbiano ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in epoca

anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del DL n. 201/2011, e che siano cessati dopo tale data (6 dicembre 2011), potrebbero chiedere in qualsiasi tempo la pensione privilegiata, frustando la *ratio* sottesa all'intervenuta modifica legislativa, vale a dire quella dell'abrogazione generalizzata del trattamento di pensione di privilegio per i dipendenti civili cessati dopo tale data.

Ciò che è chiaramente confermato, anche, nel medesimo art. 6 con riferimento alle limitate ipotesi di deroga considerate dal legislatore, che, come detto, riguardano solo ed esclusivamente coloro che erano già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge ma: (i) non avevano ancora presentato la domanda di pensione privilegiata; (ii) non avevano ancora ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta; (iii) erano cessati prima del 6 dicembre 2011 per infermità il cui procedimento per la dipendenza da causa di servizio avrebbe dovuto essere attivato d'ufficio.

La pacifica giurisprudenza di appello di questa Corte ha d'altronde già affermato che “...le ipotesi esclusive di applicazione della norma riguardano, tutte, il caso in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della medesima. Solo così può avere senso valutare la sopravvivenza del diritto alla norma; laddove, invece, la cessazione è successiva, non può ritenersi possibile rientrare nel perimetro di applicazione delle norme di salvaguardia, poiché il diritto non può sorgere in una cornice normativa che non lo prevede più...” (v. Sez. App. Sicilia n. 26/2017 e Sez. II^a centr. App. n. 268/2018).

4.2- Nel caso di specie, quindi, non sussistono i presupposti per l'applicazione della deroga prevista dall'ultimo periodo del citato art. 6 in quanto la sig. XXX è cessata dal servizio per dimissioni il 31 dicembre 2020, ben oltre l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata, rivelandosi, pertanto, del tutto irrilevante che le infermità denunciate nella domanda di pensione, fossero già state riconosciute dipendenti da causa di servizio antecedentemente alla sua cessazione.

5.- Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso presentato dalla sig.ra XXX.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che si liquidano equitativamente in € 400.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 5 marzo 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 05.06.2024

Il Funzionario

F to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 05.06.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)